



COMUNE
DI PIACENZA

Ordinanza n. 521 del 09-07-2025

OGGETTO: TAGLIO RAMI E ALBERI POSTI IN FREGIO ALLE RETI FERROVIARIE INTERNE AL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA.

Servizio: Servizio Edilizia e SUAP

IL SINDACO

VISTA:

- la nota prot. n. 1750 del 18/06/2025 emessa da RFI- Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna , Unità Territoriale Emilia, acquisita in atti al prot. Gen. 109516 del 26/06/2025, nella quale si rappresenta una situazione di potenziale pericolo per rischio incendio dovuto alla presenza di piante che vengono lasciate crescere ad una distanza non conforme nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute libere da vegetazione e sgombre da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte dei proprietari di terreni confinanti con le ferrovie;

CONSIDERATO CHE:

- lungo il tracciato ferroviario, nell'ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private /pubbliche contigue alla tratta ferroviaria possono essere presenti alberi ed arbusti cagionanti situazioni di pericolo ai sensi degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 /1980 per possibile eventuale caduta di rami, arbusti, alberi posti a dimora in difformità al D.P.R. 753/1980 succitato che potrebbero invadere la sede ferroviaria con possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- il pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, oltre ad interferenza con la circolazione dei treni, può provocare la possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;
- l'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 (recante: *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) prevede che [...] "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi , muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. ,per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti , per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curviline" [...];

- l'art. 55 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 prevede che [...] “ *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinato a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*” [...];
- ai sensi dell'art. 213 del Regolamento Edilizio [...] “ *Tutti gli edifici e le loro parti e le relative aree di pertinenza, i beni immobili devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza e di igiene in conformità alle disposizioni vigenti in materia a cura del titolare responsabile dell'immobile* ” [...];

CONSIDERATO altresì:

- di richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopracitate e ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorchè con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari in particolare confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana e del rischio incendio della vegetazione secca;
- di dare atto che gli interventi obbligatori previsti con la presente ordinanza sono urgenti e indifferibili e rivestono carattere di pubblica utilità e di tutela della pubblica incolumità per le motivazioni evidenziate in premessa;

RITENUTO di ordinare a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria in territorio comunale di Piacenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 42 /2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- il taglio di rami, arbusti e/o alberi che risultino posti a dimora in violazione al disposto di cui all'art. 52 e all'art. 55 del D.P.R. 753/1980 e che in caso di caduta possono interferire con l'infrastruttura ferroviaria e altresì procedere alla loro rimozione;
- di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;
- di tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia;

VISTI

- gli artt. 38, 52, 55, 63 del D.P.R. 753 /1980 e s.m.i.;
- l'art. 213 del Regolamento Edilizio vigente;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 /2000;
- l'art. 33, comma 1 lett.d) dello Statuto Comunale;

Per i motivi sopra richiamati ,

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria in territorio comunale di Piacenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 42 /2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza:

1. il taglio di rami, arbusti e/o alberi che risultino posti a dimora in violazione al disposto di cui all'art. 52 e all'art. 55 del D.P.R. 753/1980 e che in caso di caduta possono interferire con l'infrastruttura ferroviaria e altresì procedere alla loro rimozione;
2. di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;
3. di tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia;

DISPONE

- di autorizzare, limitatamente alle potature ed agli abbattimenti di arbusti ed alberi che risultino in violazione degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 752 /1980, il relativo abbattimento previo parere di R.F.I S.p.A. e salvo il caso di ambiti soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. 42 /2004 e smi che prevedono, ad esclusione delle potature, il preventivo ottenimento di Autorizzazione ambientale;

AVVERTE CHE

- l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la comminazione da parte degli organi di vigilanza/controllo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753 /1980, fatti salvi e impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- nel caso in cui l'inosservanza della presente ordinanza procuri dei danni, l'oblazione sarà ammessa previo risarcimento di tutti i danni arrecati;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Sezione di Parma (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199); i destinatari del presente provvedimento dovranno trasmettere ogni comunicazione al Settore Pianificazione Strategica
- indirizzo pec: **protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it**;

DEMANDA

- al Corpo di Polizia Municipale, a R.F.I. , al Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza, il compito di verificare l'ottemperanza nei termini sopra indicati;

DISPONE

1. che la presente Ordinanza venga immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Piacenza allo scopo di darne conoscenza alla Cittadinanza;

2. la comunicazione della stessa:

- a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
 - Vice Direzione Generale Operation
 - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano
 - Unità Territoriale Milano Linee Sud;Via Ernesto Breda 28, 20126 Milano - indirizzo pec: **rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it**;
- a RFI Ferrovia Italiana Spa:
 - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna
 - Unità Territoriale EmiliaVia Matteotti 5, 40129 Bologna- indirizzo pec: **rfi-dpr-dtp.bo.got.ute@pec.rfi.it**
- al Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza con sede a Piacenza in via Caccialupo 2 – indirizzo pec: **fpc42977@pec.carabinieri.it** ;
- alla Prefettura di Piacenza, via San Giovanni 17;
 - indirizzo pec: **protocollo.prefpc@pec.interno.it**;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede a Piacenza in Strada Val Nure, 9 - indirizzo pec: **com.piacenza@cert.vigilfuoco.it** ;
- al Corpo di Polizia Locale– sede -
- agli Organi di informazione locali - email: **comunicazione@comune.piacenza.it** ;

- Ufficio stampa: - email: u.stampa@comune.piacenza.it ;
- Servizio Verde e Decoro Urbano -sede -.

Piacenza, 09-07-2025

Sottoscritta da SINDACO
KATIA TARASCONI

Documento firmato digitalmente